

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

5/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

105/21 Religione, attività alternativa e studio individualizzato: le circolari e il progetto “lo studio assistito”

di Antonio Fundarò

L'Accordo di Villa Madama e il suo Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che ha apportato modifiche e integrazioni al Concordato meglio noto come Patto lateranense dell'11 febbraio 1929, siglato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede (ratificato con la legge n. 121 del 1985), ha introdotto l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, assurgendo, quest'ultima, di fatto a nuova disciplina.

Gli “Accordi di Villa Madama” sanciscono la fine del principio in base al quale la religione cattolica era considerata la religione di Stato e riaffermano il principio costituzionale dell'indipendenza e della naturale e inalienabile sovranità sia dello Stato italiano sia della Chiesa, riconoscendo a quest'ultima, e allo Stato Pontificio, la piena libertà di svolgere la sua missione.

Trova, dunque, legittimità costituzionale “l'insegnamento della religione cattolica” (Irc) nella scuola così come “il diritto di rispondere, nel quadro dell'agibilità scolastica, alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, delle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni”.

L'articolo 9 del Concordato

L'Insegnamento della Religione Cattolica è regolato dall'art. 9, comma 2 del “Nuovo Concordato” e dal relativo articolo del “Protocollo addizionale”. L'art. 9 § 2 recita, infatti, che “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del Cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

Il Protocollo addizionale

Il “Protocollo addizionale”, in relazione all'art. 9, indica che l'Irc è insegnato “in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni” da docenti “riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica” ma pagati, comunque, pur sempre dallo Stato italiano.

La radicale novità rispetta all'ordinamento precedente

La nuova norma estende la disciplina concordataria ad ogni ordine e grado di scuola. Nel passato, invece, l'insegnamento di religione cattolica (IRC) per le scuole materne ed elementari era stato normato in via del tutto monolaterale dallo Stato (Regio Decreto del 1° ottobre 1923, il numero 2185, per le scuole elementari, e gli “Ordinamenti” del 1969 per la scuola materna).

Libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori

L'Accordo afferma, tra l'altro, che “nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di

detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione". Dunque, studenti e genitori possono o "avvalersi" dell'insegnamento della religione o "non avvalersi" dell'IRC.

La sentenza n. 13 del 1991 della Corte Costituzionale afferma che "Lo «stato di non-obbligo» vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica".

La religione cattolica e il suo insegnamento

Per effetto dell'art. 5, punto 2, dell'accordo con la Santa Sede – ratificato con la Legge 25 marzo 1985, n. 121 – lo Stato continua ad assicurare tale insegnamento, "nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado", "nel quadro delle finalità della scuola". Ciò comporta che l'insegnamento in parola concorre a costituire, per gli studenti che abbiano esercitato la facoltà di avvalersene, il complesso degli obblighi scolastici ad essi riferito e deve trovare collocazione nel quadro orario delle lezioni. Per le scuole materne ed elementari, in considerazione del loro particolare carattere per le motivazioni evidenziate anche nella risoluzione parlamentare in data 16 gennaio 1986, restano ferme le indicazioni fornite con C.M. 3 maggio 1986, n. 128 e C.M. 3 maggio 1986, n. 129 che segnalavano l'esigenza di collocare l'insegnamento di cui trattasi, nonché le attività educative alternative, all'inizio o alla fine dell'orario giornaliero, e ciò salvo che vi ostino situazioni di carattere eccezionale sotto il profilo organizzativo e della piena utilizzazione del personale. Relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e di II grado viene ad assumere più puntuale rilievo l'autonomia da riconoscersi alle singole istituzioni scolastiche per quanto concerne la definizione dell'orario delle lezioni e la sua articolazione funzionale al particolare tipo di scuola. L'organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, la collocazione dell'insegnamento della religione cattolica (così come la contestuale offerta di attività, spazi attrezzati e servizi ad esso alternativi) dovranno essere attuati dal capo d'istituto, sentito il collegio dei docenti, secondo criteri volti a perseguire il miglior grado di razionalità ed efficacia didattica e nel contempo intesi ad evitare ogni forma, anche indiretta, di discriminazione o di disimpegno oltre che a costituire elemento di vincolo o di rigidità per l'orario delle altre materie.

Le opzioni per i non avvalentesi

La Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316, avente come oggetto "Insegnamento della religione cattolica – Attività alternative – Altre opportunità – Istruzioni per l'anno scolastico 1987/88" prevede che misure a garanzia delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, intervenendo sulle fruizioni di spazi e di servizi scolastici. Nello specifico specifica che "Gli alunni non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica – previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore – hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici".

Attività didattiche alternative

Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentesi, si ribadisce la necessità che da parte dei collegi dei docenti siano formulati precisi programmi.

Studio e attività individuali

Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, la Circolare Ministeriale, specifica che il capo di istituto deve sottoporre all'esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla

natura stessa dell'istituzione scolastica. L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti. Infatti, non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola. Per l'assistenza agli studenti che hanno scelto di svolgere lo studio o le attività individuali, rientranti nel quadro delle finalità della scuola, il capo d'istituto, previa deliberazione del consiglio d'istituto per i profili propositivi ed organizzativi, e su proposta del collegio dei docenti, relativamente agli aspetti didattico-formativi ed alla individuazione del personale da utilizzare, designerà uno o più docenti, in servizio nella scuola secondo le modalità sopra precisate.

Obbligatorietà delle attività alternative: la scelta a chi?

Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 96 del 2012 “la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori o dagli studenti stessi (nel caso di alunni frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore) all'atto dell'iscrizione mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati”. All'atto dell'iscrizione, coloro che hanno deciso di non avvalersi della Religione Cattolica devono indicare le attività alternative che intendono svolgere compilando l'apposito modello messo a disposizione dalla scuola.

Le opzioni per chi non si avvale dell'IRC

Coloro che non intendono avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica possono scegliere fra le seguenti quattro opzioni:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente (ai fini del credito scolastico, è previsto che possano essere considerati anche i risultati conseguiti nello studio individuale, a condizione che la scuola abbia però individuato e deliberato specifiche modalità di valutazione e certificazioni);
- libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per gli studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La scuola ha l'obbligo di organizzare le attività

La C.M. n. 18 del 4 luglio 2013 ribadisce che “...deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati...”.

Il Primo Ciclo

Scriva Sergio Cicutelli, dirigente scolastico incaricato presso il MIUR Roma, “per il primo ciclo, infatti, la CM 4/10 – probabilmente nell'intento di semplificare le procedure – aveva abbinato la scelta delle attività alternative a quella dell'Irc al momento dell'iscrizione, ma con nota della DG per gli ordinamenti del 21-1-2010, prot. n. 427, è stato rettificato che la scelta sulle attività alternative va effettuata solo all'inizio dell'anno scolastico successivo. La medesima CM 4/10 aveva inoltre ridotto a tre le opzioni per i non avvalentisi, cancellando di fatto lo studio individuale non assistito, forse nella giusta convinzione che in questa fascia di età non fosse praticabile una soluzione del genere. La modulistica allegata alla circolare aveva poi ulteriormente ridotto a due le opzioni, proponendo accanto all'uscita da scuola (pudicamente ribattezzata «non frequenza della scuola nelle ore di Irc») la generica formula di «attività didattiche individuali o di gruppo con assistenza di personale docente». La dizione poteva comprendere sia le effettive attività didattiche alternative, sia lo studio assistito, ma subito si è strillato contro la volontà di cancellare le attività

didattiche alternative e quindi la già citata nota di rettifica ha dovuto precisare che le due proposte costituivano «il numero minimo di opzioni che la scuola offre agli alunni».

Contenuti e programmazione delle attività alternative all'I.R.C.

Per quanto concerne l'organizzazione delle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n.316 del 28 ottobre 1987. Il compito di programmare tali attività spetta al Collegio dei Docenti, il quale deve definire i contenuti e gli obiettivi delle attività alternative nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa.

Al riguardo si precisa che non esistono programmi specifici per le attività alternative, tuttavia il Ministero ha fornito al riguardo alcune indicazioni di massima con le seguenti circolari:

- C.M. n. 128 del 3.5.1986 avente per oggetto "IRC e attività alternative nella scuola materna";
- C.M. n. 129 del 3.5.1986 avente per oggetto "IRC e attività alternative nella scuola elementare";
- C.M. n. 130 del 3.5.1986 avente per oggetto "IRC e attività alternative nella scuola media";
- C.M. n. 131 del 3.5.1986 avente per oggetto "IRC e attività alternative nella scuola superiore".

La Circolare CM 4/2010 e lo "studio assistito"

La CM 4/2010 – precisa Sergio Cicatelli – “aveva inoltre ridotto a tre le opzioni per i non avvalentisi, cancellando di fatto lo studio individuale non assistito, forse nella giusta convinzione che in questa fascia di età non fosse praticabile una soluzione del genere. La modulistica allegata alla circolare aveva poi ulteriormente ridotto a due le opzioni, proponendo accanto all'uscita da scuola (pudicamente ribattezzata «non frequenza della scuola nelle ore di Irc») la generica formula di «attività didattiche individuali o di gruppo con assistenza di personale docente». La dizione poteva comprendere sia le effettive attività didattiche alternative, sia lo studio assistito, ma subito si è strillato contro la volontà di cancellare le attività didattiche alternative e quindi la già citata nota di rettifica ha dovuto precisare che le due proposte costituivano «il numero minimo di opzioni che la scuola offre agli alunni»”.

Lo studio individuale e la CM 17/2010

Coloro che hanno scelto lo studio individuale assistito sono affidati, sempre entro trenta giorni dall'inizio delle lezioni, all'assistenza degli insegnanti individuati dal dirigente scolastico in ragione della loro disponibilità e competenza. Tale attività non richiede alcuna programmazione ma è frutto della libera iniziativa degli studenti interessati, di concerto con l'insegnante incaricato dell'assistenza.

Lo studio non assistito

Coloro che hanno scelto lo studio non assistito possono invece avviare subito la propria attività, dopo aver ricevuto dal dirigente scolastico istruzioni circa i luoghi e le modalità di svolgimento di questa attività.

Individuazione docenti e pagamento delle ore alternative all'I.R.C.

Con nota n. 26482 del 7 marzo 2011 il M.E.F. ha fornito chiarimenti in merito alla individuazione dei docenti per lo svolgimento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica e alle modalità di retribuzione degli stessi: “poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell'insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa”. Precisa la nota che, al fine dell'attribuzione delle ore da liquidare, possono identificarsi quattro tipologie di docenti:

1. Personale di ruolo interamente o parzialmente a disposizione della scuola.

Come indicato nella Circolare C.M. del 29 ottobre 1986, n. 302, poiché lo svolgimento delle attività integrative e culturali rientra (nei limiti dell'orario d'obbligo) fra i compiti istituzionali del personale docente in servizio, i Dirigenti scolastici devono attribuire le ore di attività alternative alla religione cattolica prioritariamente ai docenti di ruolo in servizio nella rispettiva scuola. In tal caso, trattandosi di personale già retribuito per l'intero orario, l'insegnamento non comporta oneri aggiuntivi.

2. Docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo.

Tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

3. Personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo.

In tale ipotesi le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

4. In via del tutto residuale (non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate) personale supplente appositamente assunto.

Trattandosi di personale assunto esclusivamente per le attività alternative, per assicurarne il tempestivo pagamento nelle more delle necessarie implementazioni ai sistemi informativi del Miur e del Mef, l'onere potrebbe, al momento, essere imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti per la scuola dell'infanzia (cap. 2156), la scuola primaria (cap. 2154), la scuola secondaria di primo grado (cap. 2155), la scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149).

Le ore di servizio per le attività destinate agli alunni che non si avvalgono all'insegnamento della religione cattolica sono pagate dal Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le Direzioni provinciali dell'economia e finanze fino al 30 giugno di ogni anno scolastico. I provvedimenti di nomina per le "ore eccedenti e i contratti di supplenza, con la specifica del numero delle ore, dovranno esplicitare di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere con l'attribuzione di ore eccedenti. I provvedimenti emanati dai Dirigenti Scolastici non necessitano di alcuna autorizzazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale o degli Uffici Territoriali, essendo l'attività alternativa prevista per legge, e pertanto le relative ore non devono essere autorizzate in organico come quelle di altre discipline di insegnamento".

Covid e spazi da destinare allo "studio individuale"

In questo particolare momento storico, è fatto divieto di:

- posizionarsi in un tavolo o in una postazione diversa da quella assegnata per lo studio individuale (in classe o in aula diversa);
- stazionare nel corridoio, onde evitare di recare disturbo alle classi che stanno seguendo le lezioni;
- spostarsi all'interno dell'istituto, per raggiungere altre aule e/o laboratori senza l'autorizzazione dell'insegnante.

Preme sottolineare come sia indispensabile la collaborazione di tutti, docenti, personale ATA e studenti, affinché vengano scrupolosamente rispettate sia la dislocazione degli alunni che il distanziamento interpersonale previsto dalle norme per la prevenzione del contagio da Covid-19.

La dichiarazione dei dirigenti scolastici

Si rammenta che, nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo in soprannumero, tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere all'attribuzione di ore eccedenti.

La Circolare da inoltrare a genitori e alunni

Alleghiamo all'articolo due diverse tipologie di circolari. L'una diretta agli alunni del ciclo di base e l'altra agli studenti della scuola Secondaria superiore. Approfittiamo dell'articolo per congratularci con due istituti diversi. L'Istituto comprensivo statale "Centro storico" di Rimini guidato dal dirigente scolastico prof. Lorella Camporesi e il Liceo Statale "Giovanni Pascoli" di Firenze guidato magistralmente dalla dott.ssa Elisabetta Bonalumi. Di pregio anche la circolare "Ora alternativa IRC – studenti con opzione "Studio individuale con assistenza del personale docente" e con opzione "Studio individuale senza assistenza del personale docente" del Liceo Classico Virgilio di Mantova (diretto dal preparato Dirigente Scolastico professoressa Carmen Giovanna Barbieri) che prevede le due diverse tipologie di studio assistito.

Il progetto per "Lo studio assistito"

Pregevole le iniziative di alcuni istituti scolastici che hanno previsto e approvato un progetto per lo "Studio assistito". Uno meritevole quello promosso dall'Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale di Gioiosa Jonica presieduto dal dirigente scolastico prof.ssa Marilena Cherubino, un eccellente manager scolastico.

- [SCUOLA SECONDARIA](#)
- [Alternativa IRC – studio assistito](#)
- [Circolare – Progetto studio assistito](#)

[Religione, attività alternativa e studio individualizzato: le circolari e il progetto "lo studio assistito"](#)
[- Orizzonte Scuola Notizie](#)